

Decr. 13/20



Presidente
TRIBUNALE PER I MINORENNI - BARI

Via Antonino Scopelliti, 8

Tel. 080/9173111 - Fax 080/5794607 - 080/5743169

sito-web: www.tribunaleperiminorennidibari.it

email: tribmin.bari@giustizia.it

Il Presidente

Visto l'art. 83, comma 6 e comma 7, del D.L. n. 28 del 2020, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e dall'art. 3 del D.L. 4 maggio 2020, n. 28, che attribuisce al Presidente del Tribunale una funzione organizzativa delle misure di contenimento del contagio epidemico da covid-19, previa interlocuzione con l'Autorità sanitaria Regionale e i consigli dell'Ordine degli Avvocati, dirette alla disciplina degli accessi nell'ufficio giudiziario, alla regolamentazione del lavoro delle cancellerie e dell'impiego dei dipendenti, al compimento dell'attività giurisdizionale attraverso una disciplina degli affari da trattare, con criteri oggettivi di selezione e secondo modalità differenziate di trattazione (da remoto o in presenza);

Preso atto che:

- è stato seguito il procedimento condiviso mediante una riunione dei magistrati del Tribunale e di quelli della Procura;
- sono state acquisite le indicazioni dell'Autorità Sanitaria Regionale;
- è stata attuata un'interlocuzione con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati dei circondari di Bari, Foggia e Trani;

Rilevato che il Consiglio superiore della Magistratura, con delibera del 26 marzo 2020, ha elaborato linee guida rivolte all'organizzazione degli uffici giudiziari e alla disciplina delle udienze, e di seguito ha sottoscritto con il Consiglio Nazionale Forense il protocollo per la trattazione da remoto delle udienze civili del Tribunale per i minorenni, e il protocollo per la trattazione da remoto delle udienze presso il Tribunale di Sorveglianza; incentivando su altre materie la sottoscrizione di protocolli in sede locale;

che nel nostro distretto il T.M. ha sottoscritto con il T.O. di Trani e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani un protocollo per la trattazione da remoto delle udienze di convalida delle misure cautelari e dei giudizi penali direttissimi, e ha ritenuto di aderire ai protocolli sottoscritti per la trattazione da remoto delle udienze di convalida delle misure cautelari e dei giudizi direttissimi dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari e da quello di Foggia con i rispettivi Tribunali Ordinari;

che è in corso di sottoscrizione il protocollo per la regolamentazione delle misure di contenimento epidemico con riguardo ai doveri informativi, alla disciplina degli ingressi, all'uso di DPI, alla rilevazione di stati febbrili, alla tracciabilità dei contatti dei dipendenti, e delle condizioni di salute dell'utenza, al trattamento sanitario di prevenzione e di soccorso, alla sorveglianza sanitaria, all'igiene dei locali;

che, dunque, l'assetto normativo primario, regolamentare e convenzionale è disciplinato, per quel che riguarda il T.M. di Bari:

1. dall'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020, con le modifiche apportate da ultimo dalla legge di conversione e dal D.L. n. 28/2020.
2. dalle linee guida definite dal CSM con la delibera del 26 marzo 2020;

3. dai protocolli sottoscritti in sede nazionale dal CSM e dal CNF per la trattazione da remoto delle udienze civili del T.M. e del Tribunale di Sorveglianza, ritenute immediatamente applicabili;
4. dal protocollo sottoscritto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani per la trattazione da remoto delle udienze di convalida delle misure cautelari e per i giudizi penali direttissimi.
5. dai protocolli sottoscritti dai Tribunali Ordinari di Bari e Foggia con i rispettivi Consigli dell'Ordine degli Avvocati per la trattazione da remoto delle udienze di convalida delle misure cautelari e per i giudizi penali direttissimi, a cui il T.M. ha ritenuto di aderire per condivisione;
6. dal protocollo in corso di sottoscrizione fra la Corte di Appello, la Procura Generale, il T.O. e la Procura della Repubblica nonché del T.M. e di questa Procura con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari sulle misure sanitarie dirette al contenimento del contagio epidemico;
7. dalle circolari del Ministero della Giustizia diramate dal Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria il 2 maggio 2020 rispettivamente con i protocolli n. 70896.U e n. 70897.U;

che i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Bari e di Foggia hanno fatto pervenire osservazioni chiarificative finalizzate a ottimizzare l'ascolto del minore, e dirette a richiedere la predisposizione di mezzi per ridurre contatti ravvicinati a rischio di contagio, e conseguire una rapida e efficace comunicazione delle modalità da remoto di celebrazione delle udienze, e la pubblicità dei presidi con diffusione sul portale del T.M..

che possono aggiungersi come elemento di confronto le osservazioni e proposte della Camera Penale di Bari diffuse con nota del 27 aprile 2020;

che l'autorità sanitaria Regionale ha trasmesso la nota n. 64893 del 10 aprile 2020, contenente le indicazioni indispensabili di prevenzione dal contagio, da cui derivano obblighi, più ampiamente compresi nel protocollo in sottoscrizione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, per i quali in specie:

- a) ogni soggetto (utente, dipendente, difensore) che farà accesso all'ufficio dovrà dichiarare eventuali sintomi febbrili;
- b) sarà sottoposto alla misurazione della temperatura corporea;
- c) non gli sarà consentito l'accesso ove presenti sintomi riconducibili all'infezione virale;
- d) dovrà essere provvisto di DPI personali (mascherine e guanti) e dovrà indossarli mantenendoli per tutta la presenza nei locali dell'ufficio.

Così **DISPONE**:

Quanto alla trattazione dei processi:

- A) *nel settore civile*, sarà privilegiata la trattazione da remoto, secondo le procedure previste dal protocollo sottoscritto dal Consiglio Superiore della Magistratura con il Consiglio Nazionale Forense, e mediante l'adozione di modelli di convocazione elaborati dai Magistrati del T.M. di Bari;

In particolare, saranno trattati in via prioritaria da remoto, i procedimenti concernenti:

1. tutele MSNA;
2. ricorsi ex art. 31 dlgs. n. 286 del 1998;
3. i procedimenti per i quali, in ragione della trattazione da compiere, si ritiene consentita dal giudice delegato la trattazione da remoto, alle condizionalità di cui all'art. 83, comma 7 lett f) del D.L. n. 18 del 2020, e successive modifiche, e in conformità al protocollo sottoscritto dal CSM e dal CNF
4. le verifiche degli affidamenti in ambito adottivo;
5. le riunioni di gruppo delle coppie disponibili all'adozione nazionale;



6. i ricorsi ex art. 44 l. n. 184 del 1983;
7. i ricorsi ex art. 35 e 36 l. n. 184 del 1983;

L'ascolto da remoto del minore sarà riservato ai casi in cui possa tenersi presso il curatore o il tutore, ovvero presso la Comunità di accoglienza, i locali del servizio sociale o del consultorio familiare, e comunque in modo che sia assicurata l'assenza di condizionamenti da parte di figure adulte.

B) *nel settore penale*, sarà privilegiata la trattazione da remoto, secondo le procedure previste dal protocollo sottoscritto dal Consiglio Superiore della Magistratura con il Consiglio Nazionale Forense per i procedimenti del Tribunale di Sorveglianza, nonché secondo i protocolli locali operativi con i consigli dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Foggia e Trani, ovvero in ragione di consenso acquisito di volta in volta dal difensore e dalla parte anche a mezzo dello stesso difensore;

In particolare, saranno trattati in via prioritaria da remoto i procedimenti che si trattano dinnanzi:

1. al Tribunale di Sorveglianza;
2. al G.I.P., relativamente alle convalide di arresto e di fermo e all'applicazione di misure cautelari;
3. al G.I.P., relativamente ai procedimenti ex art. 26 e 27 D.p.r. n. 448/88, con invio al difensore dell'avviso d'udienza camerale in cui si darà atto della facoltà per il difensore e il P.M. di esprimere alternativa fra trattazione da remoto o in presenza, fatta salva la possibilità per il difensore di omettere una preferenza e accedere alla decisione in camera di consiglio de plano, senza necessità di ulteriore comunicazione, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo nonché di eventuale memorie (come proposto dalla Camera penale di Bari);
4. al G.I.P., per i procedimenti camerale ex art. 127 c.p.p., con invio al difensore dell'avviso d'udienza camerale in cui si darà atto della facoltà per il difensore e il P.M. di esprimere alternativa fra trattazione da remoto o in presenza, fatta salva la possibilità per il difensore di omettere una preferenza e accedere alla decisione in camera di consiglio de plano, senza necessità di ulteriore comunicazione, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo nonché di eventuale memorie (come proposto dalla Camera penale di Bari);
5. al dibattimento, per i giudizi con rito direttissimo, se ritenuto applicabile;

C) la trattazione in presenza resta modalità di trattazione delle udienze con riferimento:

1. *nel settore civile*, per tutti i provvedimenti urgenti, non rinviabili, e non compresi fra quelli di cui alla lettera A che precede;
2. *nel settore penale* per i procedimenti pendenti dinanzi al GUP e al collegio dibattimentale, nel numero massimo di 5 processi a udienza, previa indicazione oraria della chiamata a intervallo di 45 minuti per i processi dinnanzi al GUP e di 60 minuti per i processi dinnanzi al collegio dibattimentale. A tal fine, il Presidente del collegio GUP e del collegio dibattimentale predisporrà un nuovo ruolo di udienza per le cause già calendarizzate per udienze dal 12 maggio al 31 luglio 2020, fissando la discussione (nel numero di 5 a udienza e a intervalli orari come indicato al punto C2) di quelle individuate fra quelle per le quali l'istruttoria è completata (così da essere state rinviate per la sola discussione finale), o comunque a trattazione iniziata, nei confronti di non più di due indagati/imputati, e secondo le priorità di cui all'art. 83 D.L. n. 18 del 2020 nonché dell'132bis disp. att. c.p.p.;

D) Ogni altro processo sarà rinviato a data successiva al 31 luglio 2020. In particolare,



1. *nel settore civile*, il giudice delegato valuterà caso per caso l'urgenza del procedimento ai sensi dell'art. 83 D.L. n. 18 del 2020, disponendo il rinvio di quelli non urgenti per i quali non sia possibile la trattazione da remoto;
2. *nel settore penale*, le cause eccedenti il numero di 5 a udienza non prioritarie secondo i criteri di cui al punto C2.

Quanto all'accesso ai locali dell'ufficio, all'orario di apertura al pubblico delle cancellerie, alle specifiche modalità di erogazione dei servizi in materia penale e in materia civile e alle modalità di svolgimento del lavoro da parte del personale amministrativo sino al 31.7.2020:

A) accesso ai locali del Tribunale:

1. l'accesso ai locali del Tribunale è limitato al personale amministrativo, agli agenti e ufficiali di PG. e ai magistrati anche onorari, che prestano servizio presso il TM, nonché ai soggetti convocati per la partecipazione a un'udienza, alle parti del processo, agli operatori dei servizi e ai difensori, e a coloro che esibiranno il biglietto di comunicazione di appuntamento per servizi di cancelleria;
2. sia i difensori che le parti private sono invitate a presentarsi all'ingresso del T.M. muniti di DPI personali (mascherine e guanti) e a tenerli indossati per tutto il tempo della loro permanenza;
3. l'accesso dei difensori e delle parti private sarà consentito in coincidenza con l'orario di convocazione o di chiamata all'udienza, evitando la presenza nei locali del Tribunale in orari diversi;
4. per la migliore corrispondenza dei comportamenti alle necessità di mantenere la distanza utile fra le persone ed evitare assembramenti, i signori avvocati sono pregati di rispettare gli orari di chiamata delle cause invitando i loro assistiti e i parenti a non anticipare il detto orario e a non attendersi oltre il termine dell'udienza; per la stessa ragione, sarà consentito l'ingresso alle aule solo alle persone e ai difensori interessati allo specifico procedimento;
5. sia i difensori che le parti private, come pure il personale amministrativo e magistratuale, sarà sottoposto all'ingresso a misurazione della temperatura corporea con termometro a distanza e dovrà dichiarare l'eventuale ricorrere di sintomi febbrili e altri indicativi di contagio covid-19.

B) orario di apertura al pubblico delle cancellerie e modalità generali di erogazione dei servizi:

1. nel periodo 12.5.2020 - 31.7.2020, le cancellerie stesse saranno aperte tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
2. nella giornata del sabato, l'orario di apertura al pubblico resta finalizzato a consentire lo svolgimento delle sole attività urgenti riferibili ai seguenti servizi: 1) nel settore penale, le attività indifferibili in ordine alle convalide degli arresti e la ricezione in deposito degli atti urgenti; 2) nel settore civile, la ricezione in deposito di atti in scadenza; la ricezione in deposito di istanze aventi carattere di urgenza e correlata esecuzione di provvedimenti giudiziari;
3. l'accesso alle cancellerie sarà consentito alle parti processuali e ai loro difensori in coincidenza delle udienze celebrate in Tribunale nella giornata;
4. la modalità prioritaria di contatto con le cancellerie e per il deposito degli atti resta quello telematico;
5. le persone diverse dalle parti e dai difensori, ovvero le stesse parti e i difensori in giornate diverse da quelle coincidenti con l'udienza celebrata in Tribunale, potranno accedere alle cancellerie, nei giorni e negli orari e negli stessi giorni e nella medesima fascia oraria, solo previo appuntamento richiesto per via telematica e fissato dal funzionario con risposta inviata mediante lo stesso mezzo contenente l'indicazione del giorno e dell'orario;
6. le richieste di appuntamento saranno soddisfatte garantendo una distribuzione oraria che eviti assembramenti e dando priorità alle richieste per gli affari dichiarati urgenti o per quelli necessari allo studio dei processi in vista di udienze fissate per la trattazione o discussione;



C) specifiche modalità di erogazione dei servizi in materia penale:

1. l'accesso alle cancellerie, consentito secondo le sopradette modalità, riguarderà: a) la consultazione dei fascicoli processuali limitatamente a quelli per i quali è stata fissata udienza entro il mese di luglio 2020; b) il deposito di istanze o di atti di impugnazione avverso provvedimenti, c) altre documentate ragioni di urgenza;

2. al fine di concordare gli appuntamenti e per ogni eventuale informazione, l'ufficio assicura il presidio quotidiano delle seguenti caselle di posta elettronica e dei seguenti numeri telefonici: cancelleria Gip: numeri di telefono: 0809173313-0809173312, PEC: gip.tribmin.bari@giustiziacert.it; cancelleria Gup: numeri di telefono: 0809173318-0809173319-0809173320, PEC: gup.tribmin.bari@giustiziacert.it; cancelleria dibattimento: numeri di telefono: 0809173308-0809173309-0809173310-0809173315, PEC: dibattimento.tribmin.bari@giustiziacert.it; cancelleria sorveglianza: numeri di telefono: 0809173315-0809173310, PEC: sorveglianza.tribmin.bari@giustiziacert.it; cancelleria corpi reato: numeri di telefono: 0809173312-0809173313, PEC: gip.tribmin.bari@giustiziacert.it - la cancelleria dei corpi di reato sarà aperta per la sola ricezione dei corpi di reato il cui deposito rivesta carattere di urgenza esclusivamente il lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana, dalle ore 10.00 alle ore 13.00; cancelleria tribunale della libertà: numeri di telefono: 0809173310-0809173315, PEC: dibattimento.tribmin.bari@giustiziacert.it;

D) specifiche modalità di erogazione dei servizi in materia civile:

- l'accesso alle cancellerie civili sarà consentito secondo le sopradette modalità previo appuntamento tramite i contatti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica seguenti: procedimenti di adottabilità, di volontaria giurisdizione e amministrativi: numeri telefonici: 0809173240 - 0809173334, PEC: settorecivile.tribmin.bari@giustiziacert.it; adozioni nazionali ed internazionali, tutele ed altri procedimenti relativi a minori stranieri non accompagnati: numeri telefonici: 0809173292 - 0809173291, PEC: tribmin.bari@giustizia.it;

- è consentito l'invio, dalle parti senza difensore, delle dichiarazioni di disponibilità all'adozione nazionale e delle richieste di idoneità all'adozione internazionale e di dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere, a mezzo del servizio postale o elettronico, all'indirizzo tribmin.bari@giustizia.it, o settorecivile.tribmin.bari@giustiziacert.it, purché siano prodotti gli allegati richiesti come indicati nel sito istituzionale e sia allegata la fotocopia del documento di identità dei richiedenti;

- per i ricorsi e gli atti di costituzione in giudizio in materia di volontaria giurisdizione è consentito l'invio: - a mezzo del servizio postale, purché sia inviata, oltre alla documentazione inerente alla domanda, anche la procura e, ove necessaria, la marca da 27 euro relativa all'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; in alternativa, - all'indirizzo telematico settorecivile.tribmin.bari@giustiziacert.it, purché sia allegata, oltre alla documentazione inerente la domanda, anche la procura e la prova del pagamento dell'importo di euro 27 tramite F24 (con la specificazione nella causale anche del nominativo del ricorrente), quale anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

- nelle procedure pendenti, è consentito il deposito a mezzo posta elettronica di comparse, memorie o istanze, da parte degli avvocati che siano regolarmente costituiti (all'indirizzo PEC settorecivile.tribmin.bari@giustiziacert.it);

E) modalità di svolgimento del lavoro da parte del personale amministrativo sino al 31.7.2020:

1. tenuto conto della *"possibilità di maggiore incremento dell'attività giurisdizionale, a partire dal 12.5.2020 [...] il rapporto tra attività in presenza e lavoro agile posto dall'art. 87 del decreto legge 18 del 2020 potrà in questa seconda fase articolarsi e conformarsi in misura quantitativa differente rispetto alla prima fase."*; infatti, *"ove l'esigenza di assicurare i servizi giudiziari in presenza debba aumentare secondo le scelte operate dai capi degli uffici [...], ciò sarà certamente consentito ma dovrà necessariamente mantenersi una buona quota di lavoro agile espletato da remoto [...]."*;



2. sempre in linea con detta circolare, tale rapporto tra lavoro in presenza e lavoro agile (*smart working*) si svilupperà nei mesi di maggio, giugno e luglio 2020 in modo congruente con l'andamento del contagio epidemico; il lavoro in presenza sarà disciplinato, secondo tali principi, in base a ordini di servizio periodici che assicureranno i servizi essenziali mediante la costituzione di presidi.

IL DIRETTORE AMM. V.
Dott.ssa Laura L...

Il Presidente
Riccardo Greco

